SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 139

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 luglio 1991)

INDICE

BATTELLO: sui ritardi nella definizione della pratica di invalidità per servizio a favore di Domenico Zappia di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) (4-06050) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 5079

BERTOLDI: sulla vendita di notizie relative al reinsediamento sull'altopiano di Naz Sciaves (Bolzano) di una base NATO (4-05566) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5079

BERTOLDI ed altri: per l'adozione di provvedimenti atti a consentire lo svolgimento del processo nei confronti di «Ein Tirol» e dei responsabili di attentati terroristici in provincia di Bolzano (4-05635) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5081

BOSSI: sulla concessione di fidi da parte dell'Istituto bancario italiano alla società Monti immobiliare coinvolta nella vicenda della «Duomo connection» (4-05448) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5084

CALVI ed altri: sulla veridicità di notizie stampa relative a forti aumenti dei prezzi dell'energia elettrica (4-05669) (risp. BODRATO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 5085

CASCIA: sulla soppressione dell'84° battaglione «F. Venezia» e sul futuro utilizzo della caserma «Saracini» di Falconara Marittima (Ancona) (4-05791) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 5087

CORLEONE, SPADACCIA: sul ritardo di 15 anni riscontrato nella trasmissione di un ricorso giudiziario dal tribunale di Padova alla Corte costituzionale (4-01420) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5089

FERRARA Pietro: per un intervento volto ad accogliere la richiesta presentata dalla clinica chirurgica dell'università di Catania tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare presso il padiglione del Policlinico il trapianto di fegato e pancreas (4-05024) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5090

FIORI ed altri: sull'adozione da parte dell'Alitalia di tariffe differenziate per non residenti sui voli da e per Cagliari e Alghero (Sassari) (4-05479) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5091

FLORINO: per l'applicazione ai tecnici di radiologia medica della pubblica amministrazione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per i tecnici di radiologia medica del comparto della sanità (4-05513) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5092

GIANOTTI: per l'adozione di misure presso l'aeroporto Città di Torino al fine di diminuire i

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

disagi degli abitanti del vicino comune di Caselle Torinese (4-05567) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 5094

per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare le gravi disfunzioni in atto presso l'ufficio notifiche ed esecuzioni di Torino (4-05944) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5096

IMPOSIMATO: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla violazione da parte dell'impianto sportivo denominato Sporting Club Sole di Caserta delle norme che tutelano la quiete pubblica (4-04969) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5097

INNAMORATO: per l'adozione di misure volte a tutelare gli interessi dei risparmiatori in relazione alle gravi irregolarità nella gestione della Cassa rurale e artigiana di Omignano (Salerno), oggetto di una ispezione da parte della Banca d'Italia (4-05542) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5098

sul seguito dato alla pronuncia del TAR della Campania relativa alla sospensione della chiamata alle armi di Luigi Laurenza (4-05779) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5099

per la riapertura della linea ferroviaria Licignano-Lagonegro (Potenza) e per il suo prolungamento fino a Praia a Mare (Potenza) (4-06027) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5100

MANCIA: su di un eventuale ridimensionamento del numero delle caserme in relazione al ventilato trasferimento degli enti militari di stanza nella città di Falconara Marittima (Ancona) (4-05812) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5088

MANZINI: sul fenomeno dell'improprio utilizzo della benzina senza piombo (4-05739) (risp. BODRATO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 5101

PERUGINI ed altri: sui motivi per i quali non vengono completamente utilizzati i finanziamenti assegnati con il primo ed il secondo Piano poliennale per le azioni organiche di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente interventi straordinari nel Mezzogiorno (4-06113) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 5103

PETRARA: sulla morte di due militari di leva avvenuta l'11 febbraio 1991 presso la diga di Guardialfiera (Campobasso) (4-05912) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5104

POLLICE: sull'esito delle inchieste avviate a carico di alcuni ufficiali della Guardia di finanza risultati iscritti a logge massoniche (4-00876) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) *Pag.* 5105

per un intervento volto a bloccare il progetto di costruzione di una nuova caserma nel territorio del comune di Sorrento (Napoli) (4-03890) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5106

sulla veridicità del suicidio di un detenuto nel carcere di Augusta (Siracusa), avvenuto il 16 settembre 1989 (4-03927) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5107

sulle notizie diffuse da «Punto Critico» secondo le quali il sostituto procuratore di Roma Angelo Maria Dore avrebbe incriminato Mino Pecorelli per aver pubblicato lettere segrete scritte dall'onorevole Aldo Moro durante il sequestro (4-04133) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5108

sui motivi per i quali i dipendenti del SISMI godono di retribuzioni notevolmente superiori a quelle di altri dipendenti dello Stato (4-04654) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5109

sulla gestione dell'ICRAP (Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata alla pesca marittima), con particolare riferimento alla presentazione dei bilanci (4-04794) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) 5110

per l'annullamento del programma SICRAL per le telecomunicazioni ad uso militare (4-05458) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5113

sulla veridicità di notizie stampa secondo le quali l'Ente zolfi italiano e l'Istituto per le relazioni italo-arabe sarebbero in effetti emanazioni del SISMI (4-06046) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5115

TANI ed altri: per un intervento volto ad impedire che l'ospedale pediatrico «La Scarpetta» di Roma sia destinato quale struttura per gli ex degenti di cui alla legge n. 180 del 1978 (4-04704) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5115

ZITO: sulla fondatezza delle voci relative al comportamento di alcuni carabinieri di Gioia Tauro (Reggio Calabria) (4-05663) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5117

BATTELLO. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere le ragioni per cui l'autorità militare competente di Cervignano del Friuli (Udine), dove aveva sede il comando del 183° fanteria «Nembo», non abbia dato corso tempestivamente alla pratica di invalidità per causa di servizio relativa al fante Domenico Zappia (nato a Tresilico, frazione di Oppido Mamertino, provincia di Reggio Calabria, il giorno 19 aprile 1944).

Lo Zappia, mentre prestava servizio militare alla caserma di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), in quanto militare di leva nell'anno 1965-1966, subì incidente durante la marcia di avvicinamento al poligono notturno.

Ne derivò, oltre a lesioni varie, *shock* da trauma cranico, che causò infermità psichica, di poi ulteriormente aggravatasi.

Le condizioni di salute dello Zappia erano (dopo il ricovero nell'infermeria della caserma) talmente evidenti che, per il residuo periodo di durata del servizio di leva, egli venne esonerato dalla quasi totalità dei servizi, venendo praticamente adibito a lavori di pulizia e simili.

Attualmente lo Zappia vive del tutto precariamente in forza di pensione civile.

(4-06050)

(7 marzo 1991)

RISPOSTA. – La domanda di pensione privilegiata ordinaria del soldato in congedo Domenico Zappia non ha potuto essere accolta in quanto l'infermità sofferta dal predetto militare non è stata giudicata dipendente da causa di servizio.

Il ricorso prodotto dall'interessato avverso il provvedimento negativo dell'amministrazione è stato rigettato dalla Corte dei conti, con decisione n. 73071 del 30 novembre 1988.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(10 luglio 1991)

BERTOLDI. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente.* – Premesso:

che sul ridente altopiano di Naz Sciaves, un balcone che guarda sulla piana di Bressanone (Bolzano), entro una pineta a ridosso dell'abitato, è esistita per decenni una base per missili NATO;

che tale base è stata però da anni fortunatamente smobilitata, sia per la manifesta inutilità dell'apprestamento, sia per le grandi manifestazioni di protesta delle popolazioni del luogo e dell'intera provincia, preoccupate per l'esistenza di un pericoloso insediamento militare offensivo;

che forti sono quindi la convinzione e la speranza di restituzione alla comunità di quel territorio, liberato da una servitù militare ormai obsoleta;

che tanto maggiore preoccupazione ha quindi destato la notizia dell'insediamento in quella zona di un enorme deposito di munizioni e di carburante;

che, oltre al deposito di munizioni, è infatti prevista la realizzazione di una serie di cisterne per milioni di litri di carburante;

che la preoccupazione è seria, sia per il pericolo di inquinamento delle riserve d'acqua dei paesi dell'altopiano e della piana sottostante fittamente abitata, sia per l'ulteriore inevitabile sboscamento e modificazione dell'assetto del territorio;

che preoccupazioni e proteste sono vivissime nella popolazione, e che verranno manifestate con una processione religiosa lungo l'area della base militare che assedia i paesi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali possano essere le ragioni per riattivare nella provincia di Bolzano, ai confini con l'Austria da sempre neutrale, una base NATO;

quali siano le ragioni per cui nella provincia di Bolzano si inverte l'*iter* di un generale pacifico dissolvimento di apprestamenti militari;

se in ogni caso si sia tenuto conto della pericolosità e del grave attentato all'integrità del territorio ed alle risorse idriche della zona;

se non si valuti, invece, come molto più opportuno ridimensionare sino a dissolvere le estese servitù militari nel territorio, cominciando col restituire alla comunità di Naz Sciaves queste decine di ettari di pineta e di prati.

(4-05566)

(20 novembre 1990)

RISPOSTA. - Il sito di Elvas, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, verrà realizzato mediante ristrutturazione di una infrastruttura già esistente, utilizzando fondi comuni messi a disposizione dalla NATO. Esso costituirà un deposito per l'alimentazione logistica dei reparti nazionali (in particolare, delle unità della brigata alpina «Tridentina»).

Le opere di ristrutturazione, oltre alla sistemazione generale dell'area di sedime ed al rifacimento dei principali servizi, comprendono, tra l'altro, la costruzione di alcune casermette e l'installazione di taluni serbatoi e distributori di carburante.

La riattivazione, necessaria per un più organico immagazzinamento delle scorte, avverrà nel rispetto della massima sicurezza e senza pericoli di alcun genere. Infatti le riservette tipo «igloo» saranno costruite in cemento armato, verranno interrate e, anche nel malaugurato caso di esplosione, non creerebbero alcun pericolo; i serbatoi carburanti saranno interrati e posti in opera (secondo la normativa provinciale) senza produrre inquinamento del terreno.

La ristrutturazione verrà contenuta nell'attuale area di sedime; non comporterà modifiche esterne nè aumento di area asservita, mentre consentirà la dismissione di alcuni depositi esistenti nel territorio provinciale.

Si fa peraltro presente che, in sede di comitato misto paritetico, le servitù militari sono state ridotte del 10 per cento, al fine di venire incontro alle istanze delle popolazioni.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(10 luglio 1991)

BERTOLDI, PECCHIOLI, CORRENTI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* - Premesso:

che la sospensione per 4 mesi del processo, appena iniziato a Bolzano nei confronti di «Ein Tirol» e di quanti furono responsabili della lunga catena di attentati terroristici in Alto Adige, ha provocato sgomento e viva preoccupazione nell'opinione pubblica e in generale nelle pacifiche popolazioni dell'Alto Adige;

che il processo in tribunale a Bolzano coinvolge attualmente 6 persone, imputate di associazione per delinquere a scopo terroristico, che devono rispondere di una impressionante serie di 46 attentati, provocati dal 1986 al 1988;

che 2 degli imputati sono in arresto in Italia, 3 sono processati in contumacia in quanto a piede libero in Austria, ed uno, Karl Ausserer, è detenuto in Austria, dove è stato arrestato e condannato a 5 anni e mezzo di reclusione, quale maggior responsabile per gli attentati compiuti in provincia di Bolzano;

che Karl Ausserer, cittadino italiano altoatesino, è stato a suo tempo condannato in contumacia dalla giustizia italiana a 24 anni di reclusione, quale responsabile di gravissimi atti terroristici negli anni '60;

che sembra vi sia stata nell'agosto del 1989 una richiesta di estradizione da parte della nostra diplomazia, sollecitata dalla magistratura di Bolzano, che aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Karl Ausserer, richiesta respinta dall'Austria;

che non risulterebbe inoltrata alcuna richiesta di estradizione alle autorità austriache, considerata inopportuna dalla nostra diplomazia, di fronte ad un secondo sollecito della magistratura di Bolzano in presenza del fatto giudiziario nuovo del rinvio a giudizio del medesimo imputato;

che la sospensione del processo è avvenuta proprio perchè i giudici si sono trovati nell'impossibilità di processare in contumacia l'imputato Karl Ausserer assente in quanto detenuto in Austria, che ne ha per ora rifiutato l'estradizione, mentre lo stesso imputato rifiuta di presenziare al processo, ma non autorizza a procedere senza la sua presenza;

che la sospensione del processo ed il nodo di complicazioni internazionali tra l'Italia e l'Austria ora posto minacciano di dissolvere e vanificare tutti i sacrifici e le ricerche durate anni della magistratura e delle forze dell'ordine, ed anche di privare di significato il coordinamento e la collaborazione faticosamente raggiunti tra magistratura ed organi di polizia italiani ed austriaci, che si sono rivelati condizioni

indispensabili per arrivare alla identificazione ed all'arresto di responsabili del terrorismo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stata inoltrata una nuova richiesta di estradizione dall'Austria per il cittadino italiano Karl Ausserer rinviato a giudizio per atti di terrorismo in provincia di Bolzano e quale sia stata la risposta austriaca;

quali siano state le eventuali ragioni che hanno fatto considerare inopportuna la nuova richiesta di estradizione;

quali siano state le ragioni per cui il Ministro di grazia e giustizia ha autorizzato l'estensione delle ricerche del latitante Karl Zwischenbrugger in campo internazionale ma non in Austria dove il latitante risiede;

se non si ritenga opportuno, in assenza di estradizione, ottenere la consegna temporanea del detenuto in Austria Karl Ausserer, per la durata del procedimento a Bolzano;

quale sia il pensiero del Ministro in merito alle iniziative anche diplomatiche necessarie a garantire il regolare svolgimento del processo agli imputati di terrorismo a Bolzano.

(4-05635)

(29 novembre 1990)

RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica quanto segue.

Con riferimento alla posizione di Carlo Ausserer, nato a Senale (Bolzano) il 15 marzo 1933.

Questo Ministero in data 1° febbraio 1989 inoltrava al Ministero federale della giustizia di Vienna domanda di estradizione processuale nei confronti del connazionale su nominato in relazione al mandato di cattura n. 1608/88 PM - 16/88 GI emesso il 16 novembre 1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano per associazione a delinquere per finalità di terrorismo e numerosi altri delitti, tutti commessi per la stessa finalità.

La corte d'appello di Innsbruck con provvedimento in data 21 marzo 1989, vincolante per il Ministero della giustizia austriaco, negava l'estradizione con motivazione fondata:

a) sulla ritenuta natura politica dei reati ascritti all'estradando (richiamo all'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione europea di estradizione);

b) sull'eccezione che non può essere invocata dal nostro Stato l'applicazione della Convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (richiamo al relativo articolo 13, paragrafo 3), stante la nostra dichiarazione di riservarsi il diritto di rifiutare l'estradizione per ciascun reato elencato nell'articolo 1 di detta Convenzione, qualora lo si consideri come reato politico o come reato connesso a reato di tale natura o come reato ispirato da ragioni politiche;

c) sull'assunto della sussistenza della giurisdizione austriaca in ordine ai reati ascritti all'estradando per essere stati essi commessi in

tutto o in parte nel territorio austriaco (richiamo all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea di estradizione).

Successivamente, con nota del 25 luglio 1990, la procura generale presso la corte d'appello di Trento trasmetteva a questo Ministero la documentazione processuale utile ai fini del rinnovo della procedura estradizionale nei confronti dell'Ausserer in relazione al mandato di cattura n. 1608/89 PM - 107/89 GI - 42/89 MC emesso in data 5 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, comprensivo di quello, inizialmente menzionato, in relazione al quale era stata già formulata la domanda di estradizione.

Questo Ministero, con nota del 26 settembre 1990, rappresentava a detta procura generale che non riteneva opportuno rinnovare nei confronti dell'Ausserer la domanda di estradizione avendo il nuovo provvedimento restrittivo per oggetto, salvo marginali modifiche, gli stessi fatti delittuosi di cui al precedente, in relazione al quale, sulla base delle motivazioni sopra espresse, il Governo austriaco aveva negato l'estradizione.

Per completezza, si evidenzia - in relazione al punto *c*) dell'esposizione e al procedimento penale effettivamente allora pendente in Austria - che la corte di Innsbruck con sentenza in data 11 maggio 1989 ha condannato l'Ausserer ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, senza benefici, per i reati di apologia di reato, detenzione abusiva di armi, banda armata, associazione per delinquere e ricettazione, correlati all'attentato verificatosi in località Varna (Bolzano) il 16 ottobre 1988, assolvendolo da quelli inerenti a due attentati occorsi rispettivamente a Bolzano il 17 maggio 1988 e in San Geltrude di Barbiano (Bolzano) contro la centrale elettrica SELM il 31 luglio 1988; tale sentenza, impugnata dall'imputato, è stata confermata dall'Alta Corte di giustizia di Vienna con sentenza in data 11 dicembre 1989.

Stante quanto premesso, la procura generale di Trento, con nota dell'11 dicembre 1990, insisteva perchè la domanda di estradizione in questione fosse rinnovata, allegando a corredo della documentazione estradizionale l'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Bolzano nel frattempo intervenuta in data 14 giugno 1990 e facendo richiamo all'ordinanza emessa il 26 novembre 1990 dal tribunale di Bolzano, presso il quale pende attualmente il procedimento penale a carico dell'Ausserer; con successiva nota del 9 gennaio 1991 prospettava la suddetta ordinanza, «con i suoi nuovi elementi ed indizi a carico dell'Ausserer», quale motivo di legittimazione per il richiesto rinnovo.

A questo punto - pur permanendo il dubbio in ordine alla sopravvenienza di elementi utili a confutare o, comunque, a porre in discussione le motivazioni, essenzialmente fondate sulla ritenuta natura politica dei reati ascritti, sulla base delle quali la corte d'appello di Innsbruck con il già richiamato provvedimento del 21 marzo 1989 ebbe a negare l'estradizione a suo tempo richiesta - questo Ministero, in considerazione della reiterata insistenza della procura generale di Trento, disponeva il rinnovo della domanda estradizionale.

La stessa, conseguentemente, è stata inoltrata da questo Dicastero, con la documentazione di rito, al Ministero federale della giustizia austriaco con nota in data 24 gennaio 1991, diretta, per conoscenza, all'ambasciata d'Italia a Vienna.

Con riferimento alla posizione di Karl Zwischenbrugger, nato a Plaus (Bolzano) l'8 aprile 1943.

In data 28 dicembre 1985 veniva inoltrata alle autorità della Repubblica austriaca una domanda d'estradizione nei confronti del connazionale su nominato, fondata su due ordini di carcerazione emessi nel 1985 l'uno dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano e l'altro dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trento per i reati di furto, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi, calunnia e uso di passaporto falso; reati tutti da cui esulava una connotazione politica.

Il successivo 9 ottobre 1986 il Ministero federale della giustizia di Vienna comunicava il rigetto della domanda d'estradizione da parte di quel Governo, motivandolo con la considerazione che lo Zwischenbrugger avrebbe esposto «motivi sufficienti atti a far ritenere che in caso di esecuzione delle residue pene detentive di cui alla richiesta di estradizione, tenuto conto delle sue opinioni politiche e nazionali», avrebbe potuto essere seriamente esposto ad un aggravamento della propria posizione.

Pertanto, alla richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trento di disporre la diffusione delle ricerche in campo internazionale nei confronti dello Zwischenbrugger in ordine al mandato di cattura n. 42/89 emesso il 5 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano per fatti di terrorismo, questo Ministero non ritenne darvi corso, per quanto concerne il territorio austriaco, valutando inutile – atteso il descritto esito della precedente iniziativa ministeriale, fondata su reati comuni – l'implicazione del Governo austriaco nei confronti della stessa persona, questa volta accusata proprio di delitti d'indole chiaramente politica.

Tuttavia, a seguito di reiterate, pressanti richieste dell'autorità giudiziaria altoatesina, e atteso che lo Zwischenbrugger risultava detenuto in Austria in espiazione di pena colà irrogatagli, questo Ministero si è indotto a riproporre a quel Governo una richiesta d'estradizione nei confronti del nominato sulla base del provvedimento sopra citato, e, una volta approntata la necessaria documentazione, in data 10 ottobre 1990, la inoltrava alle autorità d'oltralpe per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Vienna.

Allo stato si è in attesa di conoscere gli sviluppi del caso, dopo di che verranno vagliate le eventuali iniziative da intraprendere.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(12 luglio 1991)

BOSSI. – *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* – Premesso che l'Istituto bancario italiano (IBI) di Milano è fra le banche che hanno concesso dei fidi di diversi miliardi di lire alla società Monti immobiliare, direttamente coinvolta nell'ormai nota vicenda mafiosa della «Duomo connection»;

considerato che il vertice dell'IBI all'epoca dell'erogazione delle somme alla Monti immobiliare ha avallato l'operato dei suoi dirigenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di inviare un ispettore a Milano allo scopo di esaminare la pratica di fido suddetta e nel contempo controllare che non siano state erogate somme ad altre società immobiliari-finanziarie che attualmente operano sulla piazza;

quali provvedimenti abbiano intenzione di prendere a livello organizzativo-regolamentare affinchè casi simili non debbano più succedere.

(4-05448)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'Istituto bancario italiano, interessato per il tramite della Banca d'Italia, ha riferito che i rapporti instaurati con la società Monti immobiliare srl non hanno mai comportato assunzione di rischi da parte dell'Istituto ed, inoltre, non sono mai stati concessi affidamenti.

Rapporti a vario titolo sono stati, invece, intrattenuti, fin dal 1982, con le società del gruppo Coraglia la cui attività è stata, di recente, sottoposta ad accertamenti da parte della magistratura.

In tale circostanza, l'Istituto bancario italiano ha prestato la propria collaborazione, trasmettendo alle autorità inquirenti la documentazione contabile relativa ai citati rapporti.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(15 luglio 1991)

CALVI, FORTE, FRANZA, MANCIA, ACONE, PIERRI, CUTRERA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che la struttura dei prezzi e delle tariffe in vigore è il frutto di accordi negoziati in passato dal Governo e dall'Enel con i sindacati dei lavoratori e con i rappresentanti degli industriali in un quadro di compatibilità economiche e sociali, gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda a verità l'informazione apparsa sulla grande stampa che il CIP si appresta a varare un radicale aumento dei prezzi dell'energia elettrica ed una modifica altrettanto radicale della struttura delle tariffe elettriche applicate all'utenza, con l'introduzione anche delle fasce orarie;

se il Governo non ritenga di dover far precedere una così sostanziale manovra tariffaria da un'ampia consultazione degli stessi contraenti degli accordi precedenti opportunamente allargata alle organizzazioni più rappresentative dei consumatori e degli utenti;

quali siano gli effetti diretti ed indiretti sull'incremento dell'inflazione degli aumenti annunciati;

quale sia l'opinione del Governo in merito alle preoccupazioni da più parti presentate in merito al tentativo di occultare l'impatto

inflattivo della manovra tariffaria con opportuni accorgimenti volti a sterilizzare gli indici dell'inflazione rispetto alla maggior parte degli aumenti previsti.

(4-05669)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. - Nell'ambito della politica governativa di adeguamento dei prezzi dei prodotti energetici finalizzati al contenimento dei consumi e all'uso razionale dell'energia, il CIP, nella seduta del 19 dicembre 1990, con il provvedimento n. 45, ha approvato le modifiche delle tariffe e delle condizioni di fornitura per l'energia elettrica.

La revisione e l'adeguamento delle tariffe elettriche si erano resi ormai improcrastinabili essendo queste ultime state stabilite, per le utenze civili, nel 1986 e per le utenze industriali, commerciali ed agricole, nel 1984.

In particolare, il provvedimento del CIP è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Enel;

b) razionalizzare l'uso dell'energia elettrica, favorendo il trasferimento dei prelievi dalle ore di maggiore carico a quelle di minore richiesta;

c) incentivare il risparmio energetico tramite la progressività delle tariffe per fasce di consumo.

In concreto l'adeguamento tariffario rende possibile per l'Enel un maggior ricavo, che si può stimare, relativamente al 1991, in 2.200 miliardi e che consentirà all'ente di far fronte agli investimenti previsti nel proprio programma pluriennale ed ammontanti a circa 70.000 miliardi nel periodo 1990-1995, nonchè di rispettare gli obiettivi stabiliti nel contratto di programma poi perfezionato fra il Ministero dell'industria e l'Enel il 10 aprile 1991, in applicazione anche dell'articolo 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Questo contratto costituisce il primo atto di definizione, in un contesto unitario, degli interventi riservati, rispettivamente, al Ministero dell'industria e all'ente elettrico. Così, a fronte di incrementi tariffari, per la prima volta sono previsti obblighi dell'Enel tendenti ad assicurare la copertura della domanda di elettricità, l'aumento dei rendimenti del sistema di produzione, trasporto e distribuzione, lo sviluppo delle fonti energetiche nazionali, l'adeguamento del parco centrali elettriche alla normativa in campo ambientale nonchè la sicurezza dell'approvvigionamento dei combustibili attraverso la diversificazione delle aree di provenienza.

Sono previste azioni dell'Enel per aumentare la qualità del servizio reso all'utente facilitandone l'accesso alle strutture, riducendo i tempi di allacciamento in non più di 6 giorni entro il 30 giugno 1992, aumentando l'informatizzazione per accelerare lo svolgimento delle operazioni, anche attraverso l'attivazione di appositi servizi telefonici e bancari, quali il bancomat, per il pagamento delle fatture. L'Enel, inoltre, aumenterà l'efficienza del servizio portando, al termine del

quinquennio, il rapporto utenti serviti per dipendente a 265 rispetto al valore di 237 del 1989.

Per evitare che il provvedimento CIP n. 45/90 avesse riflessi negativi accentuati sulla dinamica inflazionistica, l'adeguamento tariffario è stato modulato in corso d'anno (sono stati previsti scatti bimestrali) ed è stata operata una certa progressività di tariffa al fine anche di salvaguardare i consumi delle fasce sociali e scoraggiare gli sprechi.

Successivamente, con i provvedimenti CIP n. 5/91 e n. 15/91 e con il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, sono state modificate sia le aliquote di sovrapprezzo termico che le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica.

A seguito di tali manovre, complessivamente considerando anche gli effetti apportati dal provvedimento CIP n. 45/90, l'impatto diretto sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nelle medie del 1991, risulta nullo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

(1° luglio 1991)

CASCIA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il Ministero della difesa avrebbe deciso la soppressione dell'84° battaglione F. «Venezia» di stanza presso la caserma «Saracini» di Falconara Marittima (Ancona);

che l'amministrazione comunale non è stata correttamente informata sui tempi di attuazione della decisione e sull'uso futuro della caserma,

l'interrogante chiede di sapere:

quali criteri abbiano guidato il Ministero per la soppressione dell'84° battaglione;

quale futura utilizzazione si intenda fare della caserma «Saracini» di Falconara Marittima nel quadro della regionalizzazione del servizio di leva, tenendo conto dei numerosi lavori di ammodernamento eseguiti negli ultimi anni, della sua collocazione nel territorio nazionale e regionale e delle attività commerciali che la presenza del CAR ha stimolato nella città;

se non si intenda accogliere, come l'interrogante auspica, la richiesta di incontro formulata dal sindaco di Falconara Marittima al

fine di concordare le idonee iniziative per evitare ogni penalizzazione della città.

(4-05791)

(16 gennaio 1991)

MANCIA. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere a quali criteri sia ispirata la decisione che sembra sia ormai prossima di trasferire gli enti militari di stanza nella città di Falconara.

Poichè gli stabilimenti militari in questione hanno una lunga e felice tradizione in comune con quella della città di Falconara, avendo trovato sempre un insediamento ed una integrazione che non ha creato problemi nè per le popolazioni locali, che hanno sempre accolto con grande ospitalità e familiarità i militari di leva delle locali caserme, nè per l'adattamento di questi nella permanenza del loro servizio;

considerato che, anzi, la presenza dei distaccamenti militari ha dato luogo alla formazione e al consolidamento di una serie di attività nel territorio circostante creando condizioni economiche, sane e vitali, che saranno irrimediabilmente compromesse dal ritiro della presenza militare,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) a quali piani la decisione risponda e, se è previsto un ridimensionamento del numero delle caserme, per quali motivi questo ridimensionamento abbia colpito Falconara e non altri enti, soprattutto se collocati in zone più congestionate;

2) quali contatti siano stati presi con le responsabili autorità locali prima di prendere una decisione così grave ed immediata per le ripercussioni economiche locali che può avere se non vengono adottate in tempo contromisure che possono contenere gli effetti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:

quali provvedimenti il Ministro intenda promuovere per meglio conciliare esigenze generali con le realtà territoriali che, in ogni caso, sono coinvolte più direttamente;

se il Ministro interessato non ritenga urgente ed indispensabile un incontro immediato tra i rappresentanti del comune, i parlamentari locali e le autorità militari al fine di rivedere tale assurda decisione presa al di fuori di qualsiasi logica che ne giustifica l'adozione.

(4-05812)

(17 gennaio 1991)

RISPOSTA. (*) - La soppressione dell'84° battaglione fanteria Venezia» (battaglione addestramento reclute) è prevista nell'ambito del

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

riordinamento in chiave riduttiva dell'Esercito resosi necessario soprattutto per far fronte alle sempre minori disponibilità di risorse finanziarie.

In particolare, la necessità di sopprimere il sopraindicato battaglione è stata individuata nell'ambito del ridimensionamento della componente addestrativa dell'Esercito, che porterà alla rarefazione sul territorio nazionale delle strutture addestrative.

In tale quadro, la soppressione del citato reparto è stata praticamente una scelta obbligata.

Infatti, dovendosi sopprimere almeno uno dei tre battaglioni addestramento reclute dislocati nella regione Marche (235° battaglione «Piceno», 28° battaglione fanteria «Pavia» e 84° battaglione fanteria «Venezia») - perchè complessivamente esuberanti alle future esigenze addestrative dell'Esercito - la scelta non poteva che cadere sull'84°, considerato che, anche per la sua vicinanza allo stabilimento petrolchimico della società API, non offre ottimali condizioni sia sotto l'aspetto alloggiativo, addestrativo e logistico, sia soprattutto sotto quello sanitario-ambientale, che spesso è stato all'origine di lamentele da parte dei militari di leva e dei familiari.

Peraltro, la soppressione di uno dei due restanti battaglioni avrebbe comportato - in alternativa - la scomparsa da Pesaro - Fano di ogni «presenza militare», ovvero l'ulteriore riduzione di quello di Ascoli Piceno, già penalizzato dalla contrazione del distretto militare a favore di quello di Ancona.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(10 luglio 1991)

CORLEONE, SPADACCIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che in un articolo pubblicato sulla «Stampa» dell'8 aprile 1988, intitolato «Padova-Roma in 15 anni: record per un ricorso alla Consulta», si leggeva fra l'altro: «... il fascicolo di un processo penale ha impiegato quasi quindici anni soltanto per coprire la distanza che divide Padova dalla capitale. Il gravissimo ritardo è stato riscontrato dalla Corte costituzionale in un'ordinanza, depositata ieri in cancelleria e redatta dal vice presidente, Giovanni Conso, con cui è stata disposta la restituzione dell'incartamento al tribunale di Padova. Due i motivi:

1) sin dal 1974 la normativa impugnata era stata modificata;

2) due anni dopo la stessa Corte aveva dichiarato illegittima la disposizione di legge sotto accusa»,

si chiede di interrogare il Ministro in indirizzo per sapere:

come spieghi e giustifichi che il fascicolo contenente gli atti giudiziari risulta partito da Padova nell'aprile del 1973 e arrivato a Roma, alla cancelleria della Corte costituzionale, l'8 ottobre 1987, cioè dopo 14 anni e mezzo;

dove sia rimasto custodito in questi anni il documento in oggetto, ovvero se sia rimasto nel cassetto di una scrivania del tribunale di Padova o in un vagone postale;

che tipo d'ipotesi di reato sia ravvisabile nel comportamento della pubblica amministrazione;

chi sia comunque in questo caso responsabile del ritardo accumulato e come sia giustificabile la non conoscenza, da parte del tribunale di Padova, delle modifiche intervenute alla normativa e della pronuncia della Corte costituzionale.

(4-01420)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. - In merito al contenuto dell'interrogazione si comunica quanto segue.

Dalle informazioni assunte presso gli uffici giudiziari del tribunale di Padova è risultato che solo nell'ottobre del 1987, da parte della cancelleria di quel tribunale, si è provveduto alla trasmissione alla Corte costituzionale degli atti, prima ancora dell'esecuzione dei precisi adempimenti di legge (comunicazione al Presidente del Consiglio e notificazioni ai Presidenti dei due rami del Parlamento) relativi a due ordinanze, emesse rispettivamente alle date del 12 aprile e 9 luglio 1973, con le quali erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Il presidente del tribunale di Padova ha riferito che il grave ritardo con cui le due ordinanze furono trasmesse alla Corte costituzionale sarebbe dipeso dalla circostanza che i fascicoli sarebbero stati rinvenuti (in disordine e privi delle prescritte allegazioni) soltanto nel luglio del 1987 da un funzionario della cancelleria «nel riordinare - con la collaborazione del personale dell'ufficio - il contenuto cartaceo di due armadi metallici».

I procedimenti disciplinari, iniziati in base agli accertamenti eseguiti tramite l'ispettorato generale in ordine al «ritardo» verificatosi, nei confronti di Giovanni Rapisarda, direttore di sezione di cancelleria, e Adriana Basile, collaboratore di cancelleria, entrambi in servizio nel tribunale di Padova, sono stati definiti in data 21 settembre 1989, con provvedimenti del direttore generale di irrogazione di una sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un decimo per un mese, per il Rapisarda, e di proscioglimento per la Basile.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(13 luglio 1991)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che in questi giorni la clinica chirurgica dell'Università di Catania ha presentato istanza al Ministero della sanità per ottenere l'autorizzazione ad effettuare presso il padiglione 29 del Policlinico, dove è allocata, il trapianto di fegato e pancreas;

considerato che questa struttura, diretta dal professor Gaspare Rodolico, conta 70 posti letto e 6 sale operatorie dove lavorano 60 medici e svolgono attività di ricerca 10 docenti della facoltà di medi-

cina, e che sarebbe la prima, da Napoli in giù, ad avere i requisiti per ottenere l'autorizzazione per effettuare tali trapianti,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda, con la necessaria urgenza, dare accoglimento alla suddetta richiesta.

(4-05024)

(4 luglio 1990)

RISPOSTA. - In merito alle aspettative espresse nell'atto parlamentare cui si risponde, questo Ministero è in grado fin d'ora di assicurare che l'istruttoria relativa all'istanza della clinica chirurgica dell'Università di Catania per l'autorizzazione al trapianto di fegato e di pancreas ha già esaurito la prima parte del proprio *iter* procedurale, ivi compresa l'acquisizione del prescritto parere tecnico dell'Istituto superiore di sanità sull'idoneità delle «strutture».

Alla conclusione di tale fase, infatti, il relativo schema di provvedimento autorizzatorio è stato trasmesso il 3 giugno scorso al vaglio del Consiglio superiore di sanità.

Non appena acquisito, quindi, anche il prescritto parere, auspicabilmente favorevole, di tale organo tecnico-consultivo, si renderà possibile procedere a breve scadenza al rilascio di detta autorizzazione nei confronti della clinica chirurgica diretta dal professor Gaspare Rodolico.

Il competente assessorato alla sanità della regione siciliana, dal canto suo, dopo aver espletato nel proprio ambito gli accertamenti del caso, ha ritenuto opportuno inserire nel «programma convenzionale» le prestazioni inerenti le attività legate a tali trapianti, attraverso la commissione paritetica istituita con decreto dell'assessore n. 61214 del 17 marzo 1987.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(12 luglio 1991)

FIORI, PINNA, MACIS. - *Ai Ministri dei trasporti, del turismo e dello spettacolo e delle partecipazioni statali.* - Per sapere:

in base a quali considerazioni, silenziosamente, senza la dovuta pubblicità, l'Alitalia, per la prima volta nella storia della Repubblica, abbia introdotto il criterio della doppia tariffa sui voli da e per Cagliari e Alghero, aumentando di ben 80.000 lire il prezzo per i non residenti, inclusi i sardi emigrati che hanno dovuto trasferire la residenza nel luogo di lavoro;

se non avvertano il rischio di una incidenza negativa sul flusso turistico;

se dell'innovazione l'Alitalia abbia informato la regione sarda e con quali risposte;

come valutino la circostanza che in corrispondenza con questo rincaro del prezzo l'Alitalia abbia ridotto il numero delle corse tra

Roma e Cagliari a 8, quando praticamente il traffico invernale non registra variazioni apprezzabili rispetto al traffico estivo.

(4-05479)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – In merito alle tariffe agevolate sui collegamenti aerei per la Sardegna si rappresenta che la struttura tariffaria prevista fino al 1989 comportava delle considerevoli differenze tra le tariffe di fascia e quelle applicate ai collegamenti Roma-Cagliari e Roma-Alghero.

A seguito di delibera della regione Sardegna, tale facilitazione – in via sperimentale – è stata limitata ai soli residenti ed agli emigrati che hanno mantenuto la residenza anagrafica in Sardegna.

L'iniziativa, essendo stata estesa anche al volo Linate-Alghero e viceversa, che non era operato a tariffe agevolate, costituisce un'occasione in più per i residenti sardi di muoversi con facilità ed economia da/per il continente.

L'operazione non ha avuto ripercussioni negative sul flusso di traffico se si considera che, rispetto all'anno 1989, nel mese di ottobre 1990 si è avuto un incremento del 16 per cento.

Nel periodo invernale e per tutto il 1991 non è prevista alcuna riduzione delle frequenze rispetto al 1990 sul collegamento Cagliari-Roma.

Le due città infatti continuano ad essere collegate con 56 voli settimanali con l'aggiunta, per il solo mese di agosto, di un ulteriore volo giornaliero. La capacità offerta aumenta, a parità di frequenze, per il maggiore utilizzo in estate dell'a/m MD/80.

Va peraltro ricordato che un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione Sardegna partecipa, ai sensi dell'articolo 53 dello statuto della regione, all'esame dei programmi che le società di navigazione aerea presentano – per l'approvazione – alla Direzione generale dell'aviazione civile

Al riguardo si rappresenta che quest'ultima ha invitato l'ATI a voler riconsiderare con la massima attenzione, pur tenendo presenti le esigenze aziendali connesse con le risorse attualmente disponibili, l'opportunità di procedere ad un potenziamento del collegamento Roma-Cagliari, eventualmente valutando la questione d'intesa con l'assessorato ai trasporti della regione Sardegna.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(16 luglio 1991)

FLORINO. – *Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che per i tecnici di radiologia della pubblica amministrazione non fu applicato il disposto contenuto nella legge n. 416 del 28 marzo 1968 pur espletando essi le stesse mansioni ed essendo sottoposti allo stesso rischio dei tecnici del settore pubblico;

che successivamente per i tecnici di radiologia medica della pubblica amministrazione fu emanato apposito decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 con il quale veniva retribuita una indennità di rischio con metodi ed importi diversi da quelli previsti dalla legge n. 416 del 1968;

che con la legge n. 460 del 27 ottobre 1988 ad integrazione della legge n. 416 del 28 marzo 1968 l'importo della indennità di rischio passò da lire 30.000 a lire 200.000 escludendo i tecnici di radiologia medica della pubblica amministrazione;

che la discriminazione in atto veniva sanata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 17 gennaio 1990; infatti con il contratto di lavoro della pubblica amministrazione siglato il 21 luglio 1989 fu istituito un apposito articolo (articolo 12) inerente la indennità di rischio adeguandolo all'importo della indennità della legge n. 460 del 1988 ed in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975;

che l'adeguamento e l'importo economico dovevano applicarsi:

a) per la retroattività a quanto prevedeva il comma 2 dell'articolo 1 (area di applicazione e durata);

b) per la indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire 200.000 al disposto dell'articolo 12;

che pertanto la decorrenza economica per i tecnici di radiologia medica della pubblica amministrazione è fissata al 1° luglio 1988 e non dal 9 gennaio 1990, come rende noto il Ministero della difesa con circolare protocollo n. 75036,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario emanare una disposizione che consenta una chiara applicazione dell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 17 gennaio 1990 per consentire ai tecnici di radiologia medica della pubblica amministrazione di fruire a parità di condizioni (rischio da radiazioni ionizzanti) degli stessi benefici dei tecnici di radiologia medica del comparto della sanità.

(4-05513)

(7 novembre 1990)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recettivo dell'accordo per il triennio 1988-1990 del personale compreso nel comparto Ministeri, ha elevato l'importo della indennità di rischio da radiazioni ai tecnici di radiologia medica a lire 200.000 lorde mensili, stabilendo nel contempo che i relativi oneri siano a carico del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, costituito dal 1° luglio 1990, a norma dell'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990.

Il collegamento di detta indennità con il fondo sopra menzionato comporta, ovviamente, la coincidenza della decorrenza dell'indennità con la data di istituzione del fondo stesso (1° luglio 1990).

Premesso quanto sopra, e considerato inoltre che la materia di cui trattasi attiene al regime retributivo di attività che la legge-quadro n. 93

del 1983 riserva alla disciplina degli accordi collettivi, ne deriva che soltanto in occasione del prossimo rinnovo contrattuale potrà eventualmente essere presa in esame la richiesta di far coincidere la decorrenza dell'indennità in discorso con quella dell'indennità prevista dalla legge n. 416 del 1988 a favore dei tecnici di radiologia medica del comparto sanità.

Va in proposito rilevato che l'indennità di rischio di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 non potrà, in ogni caso, decorrere dal 1° gennaio 1988, bensì soltanto dalla medesima data in cui è entrata in vigore la legge n. 416 del 1988.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(10 luglio 1991)

GIANOTTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la prossimità dell'aeroporto Città di Torino al centro storico del comune di Caselle Torinese provoca vivi disagi e danni ambientali;

che, in particolare, i decolli e gli atterraggi determinano lesioni agli edifici;

che, ad esempio, in data 18 ottobre 1989, un aereo decollato verso l'abitato di Caselle, probabilmente perchè al limite del carico utile, ha staccato a fine pista, sorvolando le case a bassissima quota, mentre un motore s'incendiava;

che da tempo si pone il problema del potenziamento della linea ferroviaria Torino-Ceres, che può servire da collegamento con l'aeroporto,

si chiede al Ministro dei trasporti se non ritenga di:

1) dare disposizioni perchè i decolli aerei non avvengano verso l'abitato di Caselle, se non in casi eccezionali dovuti a motivi di sicurezza;

2) invitare la società aeroportuale ad adottare i provvedimenti tecnici necessari a ridurre l'impatto da rumore sui centri abitati circostanti l'aeroporto;

3) trovare il modo per risarcire i proprietari degli edifici danneggiati dagli aerei in movimento e l'intera comunità per i vincoli e i rischi cui è sottoposta;

4) finanziare il potenziamento della ferrovia Torino-Ceres, gestita dalla società Satti, in considerazione dell'ampliamento dell'aeroporto torinese.

Più in particolare si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di prendere in considerazione la proposta dell'amministrazione comunale di Caselle perchè il tratto di attraversamento dell'abitato non avvenga in superficie, in quanto provocherebbe una frattura definitiva del centro abitato, ma avvenga con interramento.

(4-05567)

(20 novembre 1990)

RISPOSTA. - Si sottolinea che la vicinanza degli agglomerati urbani all'aeroporto di Caselle non sussiste solo a sud per il comune di Caselle, ma anche a nord per i comuni di San Maurizio e San Francesco al Campo.

Inoltre, non si evidenziano problemi operativi relativamente all'agibilità delle due direzioni di atterraggio-decollo della pista.

Circa l'episodio dell'aereo decollato verso l'abitato di Caselle di cui si fa cenno nell'interrogazione, si precisa che il volo AZA 4918 risulta aver rispettato le procedure previste.

Quanto alle presunte lesioni subìte dagli edifici, peraltro non accertabili da parte di questa amministrazione, si fa rilevare che gran parte dell'abitato del comune di Caselle si è sviluppata dopo l'entrata in operatività dell'aeroporto e peraltro i decolli avvengono, nella quasi totalità, in direzione nord e quindi non sull'abitato di Caselle.

In proposito, si rende noto che la direzione di circoscrizione aeroportuale di Torino, a seguito di riunione del comitato aeroportuale per la sicurezza operativa, ha emanato un'ordinanza che, dopo un periodo di sperimentazione dal 1° agosto al 31 ottobre 1990, ha regolamentato in via definitiva i decolli per pista 18, restringendone l'uso da parte dell'aviazione generale. Pertanto il numero dei decolli che verranno effettuati in direzione del comune di Caselle tenderà ad una ulteriore diminuzione e porterà il fenomeno a risultare irrilevante, se si considera che nel 1989, su un totale di 11.510 decolli, solo 190 (1,6 per cento) sono stati effettuati per pista 18.

In relazione al potenziamento e ammodernamento della ferrovia Torino-Ceres, gestita dalla società Satti, si precisa che gli interventi su tale linea sono stati oggetto di finanziamenti su fondi FIO/85, Mondiali '90 - legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910 - comprendenti lavori di rinnovo dell'armamento, eliminazione di passaggi a livello, rinnovo del materiale rotabile, raddoppio della tratta Torino-Venaria, in parte già realizzato, mentre sono in programma opere a servizio dell'aeroporto di Torino.

Per quanto riguarda la variante proposta dall'amministrazione comunale di Caselle, relativa all'interramento della tratta urbana, sussistono difficoltà di carattere tecnico espresse dalla società Satti sulla fattibilità di tale opera e sulle ripercussioni negative della stessa sull'esercizio ferroviario; esistono anche sulle fonti di finanziamento perplessità comportando la suddetta variante un aumento di spesa valutabile in circa 30 miliardi.

Comunque, al fine di limitare il disagio causato dalla presenza della linea in superficie all'interno dell'abitato di Caselle, nel progetto di ammodernamento è prevista la soppressione di tutti i passaggi a livello esistenti nel tessuto urbano mediante la realizzazione di opere d'arte sostitutive.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(16 luglio 1991)

GIANOTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – In considerazione delle gravi disfunzioni dell'ufficio notifiche ed esecuzioni di Torino, che provocano disagi ai cittadini che si rivolgono alla giustizia;

considerato, nel contempo, che avvocati e magistrati hanno posto, più volte e in varie forme, la necessità che il Governo intervenga con urgenza,

si chiede al Ministro di grazia e giustizia se non si ritenga:

1) di disporre il reclutamento su base regionale degli ufficiali giudiziari, a garanzia della stabilità degli organici;

2) di consentire agli avvocati la notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno attraverso il servizio postale pubblico, attribuendo eventualmente un diritto da devolversi agli ufficiali giudiziari;

3) di sostituire determinati adempimenti di natura burocratica con l'apposizione, per parte del difensore o dell'assistito, di marche sull'atto consegnato all'ufficiale giudiziario.

(4-05944)

(19 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica, per ciò che concerne il punto 1, che questo Ministero, con decreto ministeriale 26 febbraio 1987, ha già bandito, su base distrettuale, un concorso a 160 posti di ufficiale giudiziario (ora collaboratore UNEP) di cui 20 posti per il distretto della corte di appello di Torino.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1988 sono stati assegnati nel predetto distretto 20 vincitori di cui 19 hanno assunto regolare servizio e, successivamente, con decreto ministeriale 5 gennaio 1990, sono stati altresì nominati gli unici tre idonei dello stesso concorso.

Di questi ultimi soltanto due hanno preso possesso.

Relativamente alla questione di cui al punto 2 della interrogazione, che riguarda la possibilità che anche in materia civile e amministrativa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 152 del nuovo codice di procedura penale, venga introdotta la facoltà che le notificazioni possano essere eseguite con l'invio di copia dell'atto effettuato dal procuratore a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, essa ha già formato oggetto di un disegno di legge predisposto da questo Ministero.

Il provvedimento, presentato al Parlamento nel corso della IX legislatura e decaduto per la fine della stessa, non è stato più riproposto, sia perchè aveva suscitato notevoli perplessità per il fatto che un delicato aspetto del procedimento civile quale quello delle notificazioni veniva in pratica affidato al servizio postale, del quale sono purtroppo ben noti i disservizi, e sia perchè era stato fortemente avversato dalle categorie facenti parte degli uffici unici, in particolare dagli aiutanti ufficiali giudiziari, ai quali, come è noto, è istituzionalmente affidato il servizio delle notificazioni.

Quanto alla possibilità di sostituire gli adempimenti previsti dal vigente ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni) con l'apposizione di

marche da parte del difensore o della parte, si ritiene che il sistema suggerito dall'onorevole interrogante non possa, almeno allo stato, essere praticato.

Attualmente, infatti, gli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari sono, come è noto, retribuiti con un sistema proventistico che consiste nella percezione delle indennità di trasferta e dei diritti di notificazione e di esecuzione nonchè della percentuale del 15 per cento sui crediti recuperati per l'erario.

Le indennità di trasferta variano in relazione alla distanza che il funzionario deve percorrere per raggiungere il luogo in cui dovrà espletare l'atto, mentre l'importo del diritto di notificazione è rapportato al numero dei destinatari dell'atto e il diritto di esecuzione è variabile in relazione al valore della esecuzione stessa. Questo sistema, già semplificato per effetto della recente legge 15 gennaio 1991, n. 14, non sembra possa essere sostituito dalla applicazione di marche in quanto tutti i diritti riscossi mensilmente dal funzionario costituiscono la base della sua retribuzione, la quale, se non raggiunge l'importo dello stipendio degli impiegati statali di pari livello, viene integrata dall'erario fino a tale raggiungimento; mentre, se l'ammontare dei diritti, di notificazione per gli aiutanti ufficiali giudiziari e di esecuzione per gli ufficiali giudiziari, supera i precisati importi stipendiali, i funzionari sono tenuti a versare all'erario il 95 per cento del supero ed a trattenere il restante 5 per cento.

Ora, quanto meno fino a quando verrà mantenuta l'attuale retribuzione proventistica, che peraltro si ritiene positiva per l'espletamento dei servizi, non sembra che l'applicazione di marche possa sostituire il sistema di percezione e di calcolo previsto dal vigente ordinamento.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(12 luglio 1991)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che fin dal 15 maggio 1988 e in seguito il 26 giugno 1989 la Lega per l'ambiente, circolo di Caserta, ha proposto una circostanziata e documentata denuncia nella quale si lamentava che nel Parco Sole di via Ferrarecce è in funzione un impianto sportivo denominato «Sporting Club Sole» con piscine, campi da tennis e un campo coperto di pallone termostatico dove si svolgono, tra l'altro, partite di basket;

che tale impianto, non essendo insonorizzato, oltre a determinare un intenso traffico veicolare, è fonte di rumori intollerabili;

che da una perizia di parte risulta che i rumori superano di venti volte il limite consentito dalla norma;

che tale situazione perdura ormai da diversi anni senza che vi siano limitazioni al frastuono in nessuna ora del giorno;

che ci troviamo di fronte ad un caso di totale e persistente violazione dell'articolo 659 del codice penale;

che questo stato di cose, ripetutamente denunziato, anche da parte di 150 abitanti del Parco Sole e del Parco Primavera, imponeva ed

impone l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero presso la pretura di Caserta nei confronti dei responsabili del reato;

che centinaia di cittadini hanno sollecitato il pretore a far cessare l'attività rumorosa;

che il problema della tutela della salute psichica e fisica non si pone solo per gli abitanti della zona, ma anche per coloro che fruiscono dell'impianto,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso la pretura di Caserta per il reato di disturbo del riposo delle persone.

(4-04969)

(19 giugno 1990)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'incarto n. 4381/89, trasmesso alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere dalla pretura circondariale di Caserta, relativo all'esposto della Lega Ambiente di Caserta per inquinamento acustico al Parco Sole, è stato riunito ad altro procedimento n. 2660/87 - sempre della pretura di Caserta - contro Del Prete Ugo + 1, responsabili dello Sporting Club Sole, per articolo 659 del codice penale, sorto a seguito di analoga denunzia di alcuni abitanti del Parco Sole.

Detti procedimenti sono stati definiti con il decreto di amnistia in data 7 giugno 1990.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(13 luglio 1991)

INNAMORATO. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere se sia a conoscenza delle gravi irregolarità e scorrettezze di gestione con cui è stata amministrata la Cassa rurale e artigiana di Omignano (Salerno), fondata nel 1985 e attualmente al centro di una ispezione dei servizi della Banca d'Italia a causa del preoccupante stato dei suoi conti, soprattutto alla luce del consistente volume di depositi che è riuscita a rastrellare.

Considerato che l'attività svolta dalla Cassa, facilmente valutabile su base locale per il circoscritto campo di azione e la ristretta cerchia di relazioni dati dalle sue potenzialità operative, evidenzia una condizione clientelare di bassa lega, in aperto contrasto con i criteri di correttezza e convenienza che debbono ispirare le scelte di questo genere di aziende, si chiede altresì:

di conoscere quali siano gli strumenti attraverso i quali l'autorità pubblica tutela gli interessi dei risparmiatori prevenendo gli abusi di pochi affidabili amministratori e comunque garantendo le aspirazioni di quanti siano interessati a partecipare alla formazione di capitale e alla gestione di queste aziende;

di sapere quale esito abbia dato l'ispezione della Banca d'Italia in ordine sia alle pratiche discriminatorie operate nei confronti di richie-

ste di partecipazione azionaria provenienti da settori politici diversi da quelli promossi, sia alle affidabilità degli impieghi decisi;

di conoscere le misure che, in merito a questi problemi, verranno adottate.

(4-05542)

(15 novembre 1990)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda il caso segnalato, la Banca d'Italia ha comunicato che la citata Cassa è stata sottoposta, dal 23 ottobre al 21 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 31 della legge bancaria, ad accertamenti ispettivi di vigilanza i quali hanno evidenziato una situazione tecnica positiva con taluni aspetti di problematicità nell'organizzazione interna e nel settore dell'erogazione del credito.

In attesa che venga concluso l'*iter* relativo ai suddetti accertamenti e sulla base delle controdeduzioni fornite dai responsabili aziendali, l'organo di vigilanza continua a seguire l'evolversi della situazione della menzionata azienda di credito, sollecitando i competenti organi ad operare per il superamento delle irregolarità rilevate in sede ispettiva.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(15 luglio 1991)

INNAMORATO. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se all'ordinanza del TAR della Campania-sezione 2ª sedente nel capoluogo n. 437 datata 6 novembre 1990 e notificata al competente distretto militare di Caserta il 9-13 novembre 1990 con la quale venne sospesa la chiamata alle armi del giovane Luigi Laurenza, nato il 4 luglio 1966, sia stato dato seguito immediatamente, come la legge postula, ed in quale precisa data;

in caso di ritardo o negativo, per quali motivi l'amministrazione abbia ritardato ovvero non abbia ottemperato.

(4-05779)

(16 gennaio 1991)

RISPOSTA. – L'obiettiva complessità della posizione del giovane Luigi Laurenza e l'accavallarsi di provvedimenti nei suoi confronti, quali l'esclusione dal concorso per allievi ufficiali carabinieri (AUC), il ripristino nella posizione di ritardo nonchè la situazione di sospensione della chiamata alle armi hanno fatto slittare i tempi di definzione della pratica.

Tuttavia, il collocamento in congedo illimitato del giovane, avvenuto in data 5 gennaio 1991, è stato disposto nei tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei dati istruttori.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 luglio 1991)

INNAMORATO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la tratta ferroviaria «Licignano-Lagonegro» è chiusa dal 1° maggio 1987;

che su di essa sono state spese decine di miliardi per manutenzione e interventi vari;

che fonti accreditate danno per certo che la linea non sarà riattivata se non si spenderanno altre decine di miliardi (70!), ora non stanziate, nè programmate;

che le popolazioni delle aree interne ritengono indispensabile la riapertura all'esercizio di detta linea, perchè non vengano abbandonate al completo isolamento economico e sociale,

si chiede con urgenza di sapere:

1) se si voglia riaprire o no la linea ferroviaria «Licignano-Lagonegro», ed entro quanto tempo;

2) se si intenda prendere in considerazione il prolungamento della medesima fino a Praia a Mare, atteso che esiste un relativo progetto esecutivo elaborato e presentato dalla camera di commercio di Potenza.

(4-06027)

(28 febbraio 1991)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che la linea Sicignano-Lagonegro è stata classificata «a scarso traffico di interesse locale», in relazione alla consistenza ed alla tipologia del traffico.

Il ripristino del servizio ferroviario su tale linea è legato alla riapertura all'esercizio della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto dalla quale si dirama, ed all'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, necessari per eliminare danni che il tempo di inattività ha prodotto, nonchè all'adozione di provvedimenti specifici, nell'ambito del programma di interventi per la revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico di interesse locale della rete ferroviaria.

L'ente Ferrovie dello Stato fa rilevare, poi, per quanto concerne l'estensione della linea in questione fino a Praia, posta sulla dorsale tirrenica, che il provvedimento è stato già studiato, ma l'analisi tecnico-economica ha dato esiti negativi, in quanto il relativo tracciato presenterebbe caratteristiche plano-altimetriche adatte solo ad un esercizio ferroviario di tipo locale che non giustificherebbe gli elevati investimenti necessari.

Peraltro, soluzioni alternative di collegamento con la dorsale tirrenica comporterebbero notevoli allungamenti di percorso, con rilevantissimi oneri finanziari tali da non giustificare l'opportunità dell'intervento.

Il raddoppio del binario ed altri interventi di ammodernamento e potenziamento della linea in discorso erano stati ipotizzati in funzione del suddetto nuovo collegamento con la linea tirrenica e non sono giustificati da reali esigenze di traffico dell'attuale relazione Sicignano-Lagonegro.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(16 luglio 1991)

MANZINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, secondo una recente indagine sulla distribuzione e sull'uso della benzina senza piombo (cosiddetta «verde»), è risultato che essa viene distribuita tramite la pompa della miscela poichè alle compagnie petrolifere costa meno sostituire la benzina «verde» alla normale che non dotare gli impianti di distribuzione di una terza cisterna apposita per la benzina verde;

che ciò significa che la quasi totalità dei ciclomotori (ovviamente sprovvisti di marmitta catalitica) circola con benzina «verde» con gravi danni per l'ambiente e per la salute di chi utilizza i ciclomotori e ne respira i fumi;

che dall'indagine è emerso inoltre che sono in aumento gli automobilisti che utilizzano benzina «verde» in auto senza marmitta catalitica per risparmiare due o trecento lire su un pieno. Orbene, utilizzare benzina «verde» con automezzi privi di catalizzatore significa scaricare nell'ambiente potenti veleni come appare dai seguenti dati:

Inquinamento da benzina per litro

inquinante	super con piombo	verde senza marmitta catalitica
Idrocarburi aromatici	gr. 3,5	gr. 17
Ossidi azoto	gr. 1,5	gr. 20
Ossido di carbonio	gr. 126	gr. 190
Idrocarb. incombusti	gr. 2,5	gr. 3
Piombo	gr. 227	gr. –

Gli studi compiuti in tutto il mondo concordano nell'affermare che il benzene è un conclamato cancerogeno ed è uno dei più attivi agenti per la leucemia (se respirato) e per i tumori della pelle (per semplice contatto). Alcuni ricercatori hanno stilato una classifica di pericolosità

fra diverse sostanze inquinanti nella quale risulta come il benzene venga considerato molte volte più pericoloso del piombo inorganico,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'entità e della gravità del fenomeno e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare con la massima urgenza a tutela della salute dei cittadini.

(4-05739)

(18 dicembre 1990)

RISPOSTA. - L'Italia, in vista dell'integrazione comunitaria, sta adeguando il diritto interno alla normativa comunitaria che prevede l'introduzione progressiva della benzina senza piombo in luogo di quella con piombo.

Misure correttive per l'ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali sono in fase di studio in sede CEE per interventi sui motori, sulle marmitte, sugli additivi e, se del caso, ancora sulla benzina.

L'interdipendenza tra benzine e motori e l'elevato rapporto di scambio sia delle une che degli altri tra i paesi comunitari non consentono l'adozione di scelte a carattere nazionale che inevitabilmente comporterebbero, se diverse da quelle comunitarie, ostacoli agli scambi, incompatibili con i trattati sottoscritti dal nostro paese.

Per quanto concerne l'eventualità di vietare l'utilizzo della benzina senza piombo alle auto prive di marmitta catalitica, si osserva che nei paesi comunitari in cui è stata introdotta la vendita di benzina senza piombo non esiste alcuna norma che ne vieti l'utilizzo da parte delle auto non provviste di marmitta catalitica.

In quanto alle emissioni di motori a due tempi (miscela olio lubrificante-benzina), il problema non deriva tanto dal fatto che questi utilizzino o meno nella loro miscela la benzina senza piombo in luogo della benzina normale quanto dall'utilizzo dell'olio lubrificante in fase di combustione.

Tuttavia, l'apporto di tali emissioni è percentualmente insignificante.

Circa la quantità di benzene si rileva che, già in sede di attuazione della direttiva CEE n. 85/210, con il decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214, all'articolo 4, si è fissata la percentuale massima del 5 per cento in volume.

Inoltre, la convenzione stilata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il Ministero dell'ambiente, l'Unione petrolifera e l'AGIP Petroli si propone di contenere l'incremento medio di benzene nella benzina senza piombo entro 0,6 punti percentuali rispetto all'attuale contenuto medio di benzene nella benzina etilata stimato nel 3,2 per cento in volume.

Circa i dubbi sulla modalità di distribuzione della benzina senza piombo attraverso la riconversione di alcune colonnine di benzina si osserva che tale possibilità è prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 214 del 1988.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

(1° luglio 1991)

PERUGINI, DONATO, COVELLO, MURMURA. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per conoscere se sia vero che non vengono ancora completamente utilizzati i finanziamenti assegnati con il primo e il secondo Piano poliennale per le azioni organiche e se ritenga di azionare il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1986 che riguarda i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuativi.

(4-06113)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi in possesso del Dipartimento per il Mezzogiorno, si forniscono i seguenti dati e notizie.

Il primo Piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986, per l'attuazione delle opere e degli studi rientranti nell'ambito delle azioni organiche, prevedeva un programma di 483 studi per un importo pari a 266.630 milioni di lire e 409 opere per un importo pari a 5.574.671 milioni di lire.

Allo stesso fine il secondo Piano annuale di attuazione approvato dal CIPE il 3 agosto 1988 prevedeva l'attribuzione alle regioni di una somma pari a 92.861 milioni di lire per la progettazione di 88 studi e di una somma pari a 5.619.926 milioni di lire per la realizzazione di 237 opere.

Da un esame della situazione, temporalmente rapportata alla data del 25 settembre 1990, risulta che, relativamente al primo piano, le opere e gli studi regolarmente attivati ammontano a 706 per un importo pari a 5.110.033 milioni di lire, mentre gli studi non attivati sono 147 per un importo pari a 78.475 milioni di lire e le opere non consegnate ammontano a 39 per un importo pari a 652.793 milioni di lire.

Quanto al secondo Piano, sempre alla predetta data del 25 settembre 1990, gli studi attivati sono 51 per un importo pari a 52.807 milioni di lire e le opere consegnate ammontano a 191 per un importo pari a 4.568.502 milioni di lire. Di contro non risultano attivati 38 studi per un importo pari a 40.054 milioni di lire e non consegnate 46 opere per un importo pari a 1.051.424 milioni di lire.

Un esame più recente circa lo stato di attuazione degli studi e delle opere (la rilevazione risale al 20 marzo 1991) ha evidenziato che a valere sul primo Piano gli studi non ancora affidati ammontano a 55 per un importo pari a 37.733 milioni di lire, mentre le opere non consegnate ammontano a 52 per un importo pari a 877.624 milioni di lire.

Quanto al secondo piano sono 18 gli studi non ancora affidati per un importo pari a 14.282 milioni di lire mentre le opere non ancora consegnate sono 74 per un importo pari a 2.103.285 milioni di lire.

In totale le risorse complessivamente programmate per la realizzazione degli interventi nel settore delle azioni organiche e praticamente inutilizzate ammontano a 3.032 miliardi, di cui 2.980 miliardi riferiti ad opere e 52 miliardi a studi e progettazioni.

A fronte di tale situazione, il Ministro ha avviato una azione di verifica e controllo nei confronti di tutte le regioni, che ha avuto inizio con la proposta di revoca di interventi approvati nell'ambito del terzo

Piano annuale e che ha consentito il recupero di risorse finanziarie per un importo pari a lire 1.214.638.000.

Successivamente è proseguita un'azione continua di sollecito, verifica e stimolo nei confronti delle regioni, azione che è stata estesa anche agli interventi la cui attuazione è demandata alla competenza regionale.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

(18 luglio 1991)

PETRARA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che nella notte dell'11 febbraio 1991 due giovani militari di leva - Giovanni di Sabato di Altamura (Bari) e Alfonso Bortone di Orta Nova (Foggia), appartenenti al II gruppo artiglieria campale «Potenza» di Barletta - sono morti annegati mentre prestavano servizio di prevenzione contro il terrorismo sulla diga di Guardialfiera (Campobasso), si chiede di sapere:

quali disposizioni siano state impartite ai militari in servizio;

quali siano le cause del decesso;

se i due militari in precedenza erano stati addetti a compiti di vigilanza in funzione antiterrorismo.

(4-05912)

(14 febbraio 1991)

RISPOSTA. - Sull'incidente mortale occorso il 12 febbraio 1991, per cause allo stato imprecisate, all'artigliere Alfonso Bortone e al caporale Giovanni Di Sabato, in servizio dal 7 febbraio precedente presso la diga di Liscione-Larino (Campobasso), mentre si trovavano in turno di riposo, sono in corso due inchieste giudiziarie: una della procura della Repubblica di Larino, l'altra della procura militare della Repubblica di Napoli.

Presso la suddetta diga, dal 16 gennaio 1991 erano impiegati un ufficiale, un sottufficiale e 11 militari di truppa del 2° gruppo artiglieria pesante da campagna «Potenza» del comando regione militare meridionale nel quadro della protezione di obiettivi civili di primaria importanza. Il dispositivo realizzato prevedeva la sorveglianza della infrastruttura mediante un pattugliamento continuo effettuato da due militari e un carabiniere, nel rispetto delle consegne elaborate sulla base dei precedenti accordi intercorsi con le autorità di pubblica sicurezza, cui ne compete la sanzione. I criteri e le procedure di impiego erano analoghe a quelle in vigore nell'ambito militare (ripari di circostanza con sacchetti a terra, installazione di apposita segnaletica, eccetera).

In particolare, dette consegne, a firma del questore di Campobasso, prevedevano che i militari impiegati a presidio della diga, durante il periodo di riposo, potessero allontanarsi dall'installazione solo in caso di particolari e motivate esigenze, previa autorizzazione del comandante della guardia.

I militari in argomento, prima di essere impiegati presso la diga di Liscione, erano stati impiegati a presidio di analoghi obiettivi civili, per circa 15 giorni, nel mese di gennaio 1991. Nelle circostanze, il servizio era stato espletato con le stesse modalità e consegne previste per lo svolgimento dei servizi armati di guardia alle caserme ed alle infrastrutture presidiarie, cui il caporale Di Sabato e l'artigliere Bortone avevano partecipato in precedenza.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 luglio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro delle Finanze.* - Per sapere:

quale esito abbiano avuto le varie inchieste, aperte all'interno della Guardia di finanza nei confronti di quei numerosi ufficiali indicati nella «relazione Anselmi» e dai principali organi di stampa nazionali quali appartenenti a logge massoniche coperte;

perchè tutti i sopradetti attualmente ricoprono comandi o incarichi di rilevante importanza, in particolare:

il generale Biscaglia, comando zona Ancona;
il colonnello Ferraris, comando legione di Ancona;
il colonnello Giglio, comando legione di Bari;
il colonnello Pasini, comando legione di Como;
il tenente colonnello Quaranta, comando gruppo di Bologna.

(4-00876)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Nel confermare quanto già comunicato all'onorevole interrogante in data 26 novembre 1987 (risposta scritta ad interrogazione 4-00181 del 31 luglio 1987) circa la posizione del generale della Guardia di finanza Biscaglia e dei colonnelli Ferraris e Giglio, deve ancora sottolinearsi che in assenza di specifiche disposizioni sulla compatibilità tra *status* militare ed adesione alla massoneria non sono stati in via generale avviati accertamenti disciplinari a carico del personale militare risultato aderente alle varie organizzazioni segrete di ispirazione massonica. Un diverso comportamento, peraltro, ove non adottato da tutte le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, avrebbe comportato effetti discriminatori nei confronti del personale della Guardia di finanza.

Per altro verso nei confronti degli ufficiali risultati iscritti alla loggia massonica P2 cosiddetta «storica» e alla associazione segreta del Gelli i competenti organi della Guardia di finanza, in ossequio a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. UC 1/12127/1.3.1 del 22 novembre 1984 ed acquisito l'assenso del Ministro delle finanze *pro tempore*, hanno avviato formali inchieste disciplinari a conclusione delle quali le autorità competenti hanno instaurato procedimenti disciplinari di corpo ed irrogato le relative sanzioni.

Si fa infine presente che l'assegnazione del colonnello Paolo Pasini al comando della legione di Como e del tenente colonnello Giuseppe Quaranta al comando del gruppo di Bologna, ha tratto origine dall'esigenza di far acquisire o mettere in condizione i sunnominati ufficiali di continuare ad acquisire il requisito previsto dalla vigente normativa in materia di avanzamento.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(16 luglio 1991)

POLLICE. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e della difesa.* - Premesso:

che nella penisola sorrentina vige la legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale) in attuazione della «legge Galasso» n. 431 del 1985 e dei decreti ministeriali;

che il comune di Sorrento ha avuto nominato dalla provincia il commissario per l'adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territorale;

che a carico delle casse comunali c'è un impegno di spesa di oltre 800 milioni di lire per un semplice adeguamento;

che nel consiglio comunale convocato il 29 settembre 1989 è iscritta all'ordine del giorno la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri;

che, inoltre, sono in fase istruttoria ulteriori interventi pubblici di cementificazione di Sorrento per nuove costruzioni (caserme, campo sportivo, scuole, eccetera), tutte localizzate sul solo territorio di Sorrento, mentre inopinatamente e con superficialità si rilasciano pareri discutibili e irregolari per condoni edilizi per migliaia e migliaia di metri cubi di costruzioni;

che tutto ciò accade mentre vi sono centinaia di nuclei familiari che vivono in locali fatiscenti, degradati, scuole ed alberghi in quanto il comune di Sorrento stranamente da 30 anni non riesce a costruire una casa economica e popolare;

che la ditta «Fratelli Insigne Costruzioni» ha presentato agli atti del comune di Sorrento il progetto della nuova caserma che, da una prima lettura dei grafici e della relazione illustrativa, interessa un'area di 10.000 metri quadri, 22.000 metri cubi di costruzione per due palazzi di oltre 20 metri di altezza e prevede campi da tennis, di calcio, palestre e piscina in una caserma residenziale;

che l'adozione in consiglio comunale di una delibera di variante al Piano regolatore generale appare illegittima e inopportuna, vista anche l'enormità dell'opera edilizia, prima ancora che il Piano regolatore generale medesimo venga adeguato al Piano urbanistico territoriale, compromettendo di fatto le risorse ambientali e paesaggistiche di Sorrento in un'area produttiva e coltivata e con conseguente sperpero di denaro pubblico e senza che il privato abbia il titolo di proprietà del suolo;

che la ditta soprarichiamata sembra incriminata perchè nei suoi cantieri edili non vengono rispettate le norme di sicurezza ed alcuni dipendenti hanno trovato la morte,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza del caso le iniziative che si intendano adottare per scongiurare questa ennesima e inutile calata di cemento pubblico su Sorrento.

(4-03890)

(4 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Il consiglio comunale di Sorrento, con delibera n. 67 del 29 settembre 1989, ha approvato il progetto per la realizzazione della caserma della locale compagnia dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978.

In merito all'opera, il Coreco, acquisiti alcuni elementi richiesti, ha rilasciato il visto di conformità.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, al quale saranno sottoposti gli specifici elaborati esecutivi, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della caserma.

Non risulta che presso i cantieri edili della ditta Insigne non vengano rispettate le norme di sicurezza.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(10 luglio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se risulti vero che nel carcere di Augusta il giorno 16 settembre 1989 si è suicidato un detenuto messo in isolamento, che, tra l'altro, aveva dei precedenti sanitari tali da far prevedere un simile sviluppo;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare personalmente le condizioni dei detenuti ed il tipo di gestione del carcere in questione.

(4-03927)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione suindicata si comunica quanto segue.

Il detenuto Mario Tumminelli il 16 settembre 1989 si è tolto la vita nella sua cella nella casa di reclusione di Augusta; nonostante gli immediati tentativi di rianimazione messi in atto dal medico di guardia che provvide ad accompagnarlo presso l'ospedale civile con furgone dei carabinieri, nulla potè essere fatto per scongiurare il tragico evento, per cui i medici del pronto soccorso non poterono fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

Il Tumminelli non era nuovo, purtroppo, a tentativi di autolesionismo nei quali lo psichiatra aveva creduto di riconoscere una duplice componente: da un lato un aspetto patologico e dall'altro un carattere dimostrativo finalizzato spesso ad ottenere vantaggi secondari.

Anche il coordinatore sanitario dell'istituto ha pienamente concordato con lo psichiatra su tale duplice componente, consigliando un regime di sorveglianza particolare nel timore che i suoi gesti potessero avere, per erronea valutazione delle conseguenze possibili, risultati irreparabili.

L'aggravarsi del quadro clinico e la comparsa di deliri di tipo mistico portarono al ricovero del detenuto nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona ove però lo stesso fu dimesso con la diagnosi completamente diversa di «nevrosi».

In data 12 settembre 1989, nel corso della sua ultima visita, lo psichiatra consigliò la «sorveglianza a vista», dizione questa che venne trascritta sul diario clinico dall'infermiere come «grande sorveglianza».

Lo stesso psichiatra, interrogato in merito, ha precisato di non conoscere la differenza tra le due suddette espressioni, essendo convinto che fossero equivalenti; ma che, comunque, era sua «intenzione consigliare un tipo di sorveglianza che fosse un po' più assidua di quella ordinaria, senza necessità a sottoporlo a controllo continuo, in quanto si trattava di un quadro ormai cronico, che aveva avuto dei momenti di maggiore gravità nei mesi precedenti».

Si può pertanto affermare che il detenuto è stato certamente sottoposto a grande sorveglianza in maniera costante ed ha messo in atto il suicidio nel lasso di tempo, di cinque o dieci minuti, in cui l'agente era impegnato a procurare le pietanze ad altri detenuti; e che, inoltre, i soccorsi sono stati tempestivi. Nei mesi precedenti il Tumminelli era stato tenuto sotto costante controllo medico dallo specialista psichiatra e dal coordinatore sanitario i quali, tuttavia, non hanno preveduto che egli potesse effettivamente togliersi la vita.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(12 luglio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se, come scrive «Punto Critico», effettivamente Mino Pecorelli sia stato imputato, il 6 giugno 1978, dal sostituto procuratore di Roma Angelo Maria Dore, di «pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale» per aver pubblicato lettere «segrete» scritte dall'onorevole Aldo Moro dalla «prigionia»;

in caso positivo, quando e dove si sia svolto il procedimento, chi abbia difeso Mino Pecorelli, come il processo sia terminato;

se altri giornalisti o terzi in genere siano stati incriminati del reato contestato a Pecorelli durante la vicenda Moro, considerato che l'autorità giudiziaria venne a conoscenza di lettere scritte dalla «prigionia» da Aldo Moro soltanto dopo la pubblicazione su quotidiani.

(4-04133)

(23 novembre 1989)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica che, nell'anno 1978, nessun procedimento penale risulta iscritto a

carico di Mino Pecorelli e delegato al sostituto procuratore dottor Angelo Maria Dore.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(13 luglio 1991)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere, con riferimento alla circolare del SISMI protocollo n. 1455/133/02.4 del 26 maggio 1989, pubblicata da «Punto Critico»:

a quale specifica norma di legge si richiami questa circolare e quale norma di legge consenta ai dipendenti del SISMI - i quali svolgono nella maggior parte compiti analoghi a quelli dei semplici funzionari e impiegati dello Stato - di godere di stipendi notevolmente superiori a quelli degli altri dipendenti dello Stato;

quale norma di legge autorizzi inoltre a considerare «segrete» le retribuzioni dei dipendenti del SISMI, chi abbia ordinato di apporre la classifica «segreto» sulle retribuzioni elargite dal SISMI e come le stesse siano contabilizzate dalla Ragioneria dello Stato.

(4-04654)

(3 aprile 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per il Governo.

Il trattamento giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione e sicurezza è disciplinato in maniera uniforme dai decreti previsti dall'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Tale disciplina, che per espressa previsione legislativa può contenere anche deroghe a qualsiasi disposizione vigente, ha carattere di riservatezza.

Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare ha precisato che la circolare alla quale si riferisce l'onorevole interrogante sensibilizza i dipendenti al riserbo cui, peraltro, sono tenuti per dovere di ufficio e, nel contempo, mira ad evitare il diffondersi, all'esterno, di una falsa rappresentazione della realtà avulsa della conoscenza del contesto generale delle condizioni nelle quali il personale degli organismi di informazione e sicurezza è chiamato ad operare.

Circa gli aspetti contabili si precisa che le retribuzioni del personale in argomento trovano imputazione sul capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e vengono rendicontate dalla segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) ai competenti organi di controllo (Ragioneria centrale e Corte dei conti), così come effettuato da qualsiasi altra amministrazione dello Stato.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 luglio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Per sapere, in relazione all'ICRAP:

come mai l'Istituto sia stato sottoposto al controllo della Corte dei conti soltanto con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, mentre l'inizio dell'attività risale al 1982;

quali siano i bilanci consuntivi degli anni 1982 e 1983, atteso che la Corte ha riferito al Parlamento per gli esercizi 1984, 1985 e 1986;

quale autorità, ed in che data, abbia approvato i bilanci 1982 e 1983 caratterizzati da contributi statali per almeno un miliardo e mezzo;

quale trattamento economico sia stato corrisposto al commissario straordinario Umberto Ammassari in carica dal 1982 al 1984;

quale sia stato l'esito della visita ispettiva compiuta dall'ispettorato generale di finanza presso il Ministero del tesoro;

chi siano nominativamente i destinatari dei compensi di collaborazione, consulenze amministrativo-contabili e tecnico-scientifiche corrisposte dal 1982 al 1988 e quali le specifiche esigenze;

come si possa giustificare che nel 1986 il 64 per cento delle spese correnti era destinato all'acquisto di beni e servizi ed alle borse di studio, il 24 per cento era destinato alle spese per il personale in servizio, cosicchè soltanto l'11,85 per cento è stato destinato alle spese per compiti istituzionali;

quali eventuali iniziative abbia adottato la magistratura penale e contabile in relazione al concorso interno per ricercatore (rapporto d'impiego fino al 65° anno) vinto dal direttore generale dottor Drata con contratto quinquennale. La commissione era presieduta e composta da persone (Croatto, Ferretti, Prete) in rapporto di servizio e di consulenza con l'ICRAP, diretto dallo stesso Drata;

come si giustifichino i 74 milioni spesi per il funzionamento di commissione nel 1986;

da chi sia autorizzato il Drata ad assentarsi mediamente dal venerdì al lunedì di ogni settimana e se il predetto abbia la residenza a Roma oppure a Genova e nel primo caso quando sia avvenuto il trasferimento;

quanto abbia percepito per missioni in ogni singolo anno dal 1982 al 1988 l'anzidetto direttore generale;

chi sia il proprietario della palazzina di via Respighi, sede dell'Istituto.

(4-04794)

(17 maggio 1990)

RISPOSTA. - Si fa riferimento ai singoli quesiti posti nell'interrogazione in oggetto per comunicare le risultanze degli atti:

1) i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 1982 e 1983 sono stati rispettivamente approvati con delibera commissariale n. 21 del 6 luglio 1983 e n. 13 del 28 maggio 1984, trasmessi alle amministrazioni di vigilanza in data 13 luglio 1983 e 29 maggio 1984 e da queste approvati;

2) al commissario dell'Istituto, Umberto Ammassari, è stata corrisposta l'indennità di carica pari al trattamento economico iniziale

del direttore dell'ICRAP (dirigente superiore) maggiorato del 20 per cento ai sensi del decreto ministeriale del 27 ottobre 1983;

3) la relazione concernente la verifica amministrativo-contabile, eseguita presso l'ICRAP da parte dell'ispettore del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza, non risulta essere mai pervenuta;

4) le specifiche esigenze che hanno determinato il ricorso a collaborazioni e consulenze amministrativo-contabili e tecnico-scientifiche sono state dettate dalla necessità di avvalersi di collaboratori esterni all'Istituto in assenza di personale dipendente in grado di avviare ed organizzare le molteplici attività amministrative e scientifiche tecniche di un ente pubblico di ricerca. Soltanto nel 1988, con la legge 19 luglio 1988, n. 278, è stato attribuito all'ICRAP il potere di rideterminare la propria pianta organica mediante delibera del consiglio di amministrazione da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ciò ha comportato la necessità di avvalersi di collaborazioni esterne fino all'espletamento dei concorsi emanati ai sensi del nuovo regolamento organico divenuto esecutivo dal 1° agosto 1989. I destinatari dei compensi per i predetti incarichi di collaborazione e di consulenza attribuiti ai competenti organi sono specificati nell'allegato;

5) il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1986, per quanto concerne le spese correnti, presenta le seguenti risultanze:

categoria I. - spese per gli organi dell'Istituto	lire 59.300.000	- 6,05
categoria II. - oneri per il personale in servizio	lire 176.885.298	- 18,04
categoria IV. - spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	lire 481.986.321	- 49,15
categoria V. - spese istituzionali	lire 116.361.239	- 11,85
categoria VI. - trasferimenti passivi	lire 144.540.764	- 14,74
categoria VII. - oneri finanziari	lire 94.700	- 0,02
categoria VIII. - oneri tributari	lire 1.300.322	- 0,14

Per quanto concerne la parte corrente, l'Istituto ha destinato nel 1986, alle spese per fini istituzionali, in senso stretto, nonostante le modestissime risorse finanziarie disponibili, lire 260.902.003, pari al 26,59 per cento, determinato dall'11,85 per cento della categoria V più il 14,74 per cento della categoria VI, inerente borse di studio le cui erogazioni, ai sensi della legge n. 41 del 1982, rientrano nei compiti istituzionali dell'Istituto.

Inoltre, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed arredi per attività istituzionali sono state impegnate lire 392.814.757 (categoria XII, titolo II, spese in conto capitale), pari al 66,20 per cento del predetto titolo II.

Complessivamente l'ICRAP ha indirizzato delle risorse finanziarie per fini istituzionali (in senso stretto) lire 653.716.760 pari al 41,50 per cento degli impegni assunti nel 1986;

6) non si è a conoscenza di iniziative extraistituzionali inerenti il concorso interno per ricercatore;

7) nel 1986 l'ICRAP ha speso per il funzionamento di commissioni (capitolo 43 - categoria IV - titolo I) complessivamente lire 15.420.908 in conto competenza e in conto residui. Inoltre sono state corrisposte complessivamente lire 43.960.000 per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti le commissioni giudicatrici di concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale ICRAP;

8) non risulta che il dottor Arata, direttore dell'ICRAP, sia assente mediamente il venerdì ed il lunedì di ogni settimana;

9) il dottor Arata ha la residenza anagrafica in Genova;

10) il dottor Arata ha percepito per rimborsi spese ed indennità di missioni nazionali complessivamente:

lire	-	nel 1982
lire	11.178.249	nel 1983
lire	7.548.395	nel 1984
lire	7.982.562	nel 1985
lire	5.738.483	nel 1986
lire	5.989.907	nel 1987
lire	3.016.596	nel 1988

11) proprietaria della palazzina di via Lorenzo Respighi 5, sede dell'Istituto, è la srl ICAG, domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini 44.

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

(13 luglio 1991)

ALLEGATO A

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERI ICRAP
DAL 1982 AL 1988

NOME E COGNOME	INCARICO
Alvaro Abella	Collaboratore tecnico scientifico
Giordano Angle	Consulente tecnico scientifico
Gaetano Arcarese	Consulente tecnico scientifico
Clara E. Baez	Consulente amministrativo contabile
Clara Boglione	Collaboratore tecnico scientifico
Mario Borgna	Consulente amministrativo contabile

Oscar Casalino	Consulente amministrativo contabile
Giovanni Saverio Condò	Consulente tecnico scientifico
Giorgio Cortellessa	Consulente amministrativo contabile
Marco Corsini	Consulente amministrativo contabile
Ugo Croatto	Consulente tecnico scientifico
Daniela Della Porta	Consulente amministrativo contabile
Roberto De Francesco	Consulente amministrativo contabile
RitaDi Marco	Consulente amministrativo contabile
Giovanni Fanelli	Collaboratore tecnico scientifico
Antonio Gatto	Consulente amministrativo contabile
Rosanna Giannini	Collaboratore tecnico scientifico
Giorgio Giorgetti	Consulente tecnico scientifico
Stefano Giuliani	Consulente amministrativo contabile
Eleonora Lacavera	Collaboratore tecnico scientifico
Gesualdo Lemoli	Consulente amministrativo contabile
Paolo Lombardi	Consulente tecnico scientifico
Angelamaria Luzi	Consulente amministrativo contabile
Pietro Magrini	Consulente amministrativo contabile
Massimo Mantoni	Consulente tecnico scientifico
Pierangelo Massironi	Consulente tecnico scientifico
Roberta Morlino	Collaboratore tecnico scientifico
Giovanni Moschetta	Collaboratore tecnico scientifico
Vittorio Mancini	Consulente amministrativo contabile
Stefano Petti	Consulente tecnico scientifico
Eugenio Pino	Consulente amministrativo contabile
Vittorio Preti	Consulente amministrativo contabile
Giuseppe Rallo	Collaboratore tecnico scientifico
Giuseppe Ricci	Consulente tecnico scientifico
Nicola Rizzi	Consulente tecnico scientifico
Vincenzo Salfi	Collaboratore tecnico scientifico
Raffaella Sardelli	Collaboratore tecnico scientifico
Fabio Savelli	Collaboratore tecnico scientifico
Giuseppe Serra	Consulente tecnico scientifico
Cinzia Suriano	Consulente tecnico scientico
Rita Tortora	Collaboratore tecnico scientifico
Angelo Tudino	Collaboratore tecnico scientifico
Lorenzo Venzi	Collaboratore tecnico scientifico
Lello Zolla	Consulente tecnico scientifico
Raffaele Garramone	Consulente amministrativo contabile
Antonio Knollseisen	Consulente amministrativo contabile
Giampiero Ravagnan	Consulente tecnico scientifico
Paolo Cescon	Cosulente tecnico scientifico

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* – Premesso che la tabella 12 (Difesa) del bilancio preventivo dello Stato per il 1991 riporta a pagina 327 lo stanziamento di 18.712 milioni per la prefattibilità del satellite militare SICRAL;

constatato:

che per le esigenze della Protezione civile c'è il sistema Argo ed il satellite ECS a mezzo trasponditore SMS;

che è stata decisa la costruzione del satellite Italstat, dotato di alcune migliaia di canali telefonici e con un costo preventivato di 160 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se, al fine di limitare lo sperpero di pubblico denaro nel settore spaziale, si voglia decidere la predisposizione, in Italstat, di circuiti protetti per esigenze civili e militari così da annullare il programma SICRAL, atteso che le Forze armate già usufruiscono del sistema satellitare della NATO.

(4-05458)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. - La tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991, alla pagina 327, riporta la situazione al 31 dicembre 1989 del capitolo 7010, recante spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo. La cifra di 18.712 milioni di lire riferita al satellite italiano per comunicazioni ed allarme (SICRAL) costituisce la somma totale spesa per tale impianto, dal 1980 fino al 1989.

A tutto il 1990 l'onere globale previsto è di circa 20.000 milioni. Per il 1991, al momento, non sono stati previsti finanziamenti.

Le comunicazioni via satellite costituiscono una componente essenziale nel quadro delle telecomunicazioni e sono assolutamente necessarie in campo militare. Altri paesi, tra i quali la Spagna, la Turchia, la Francia, la Gran Bretagna e gli USA si stanno dotando di sistemi nazionali di telecomunicazioni satellitari dedicati alle Forze armate ed agli utenti ad alta priorità.

I sistemi commerciali tipo Italstat o Eutelsat possono rappresentare solo un servizio sostitutivo a quello che si intende realizzare con alcune notevoli limitazioni relative alla sicurezza e alla protezione dai disturbi, all'affidabilità specifica del progetto, alla gestione del traffico internazionale.

D'altra parte, il sistema ARGO, della Protezione civile, non possiede, a meno che si provveda a notevoli aggiornamenti, le funzioni di comunicazione tra i mezzi in movimento, le capacità di coordinamento in operazioni di soccorso, il supporto nell'area del Mediterraneo e al di fuori del territorio nazionale, la copertura di operazioni integrate con polizia, carabinieri e Guardia di finanza e la capacità di comunicazioni governative riservate (Presidenza della Repubblica e del Consiglio, ambasciate, prefetture, enti periferici).

Il satellite nazionale Italstat è un sistema preoperativo realizzato dall'Agenzia spaziale italiana per sviluppare specifiche tecniche di comunicazioni commerciali ed esclusivamente tra punti fissi della rete nazionale. Esso non è, pertanto, idoneo a comunicazioni di elevata mobilità e flessibilità, quali quelle militari, per le quali è necessario realizzare un satellite *ad hoc*. Inoltre, il satellite Italstat è stato progettato in funzione di un *payload* già definito e risulterebbe praticamente impossibile, a meno di un cambiamento totale del progetto, adattarlo agli speciali requisiti previsti per il SICRAL.

Le Forze armate italiane, così come le altre, non possono disporre del sistema satellitare NATO.

In relazione a tutto quanto sopra, non si vede la possibilità di annullare il programma SICRAL.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 luglio 1991)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere se risponda a verità quanto scritto da «Punto critico», ossia che l'«Ente zolfi italiano», ubicato in via Nerva a Roma, sia in realtà un centro di controspionaggio del Sismi retto dal colonnello dei carabinieri Luigi Masina, e in caso positivo se non si ritenga di far adottare sigle meno appariscenti per coprire tale genere di attività.

L'interrogante chiede di sapere se risponda altresì al vero, sempre come si legge su un articolo apparso su «Punto critico», che l'«Istituto per le relazioni italo-arabe», ubicato in viale del Policlinico a Roma, sia in effetti la sezione «controllo sicurezza interna» del Sismi, addetta cioè al controllo degli appartenenti a questo servizio, gladiatori compresi, e – in caso positivo – come mai si sia scelta per copertura una sigla produttiva di possibili effetti negativi nei confronti delle nazioni arabe proprio in virtù dell'attività che un tale istituto svolge.

(4-06046)

(7 marzo 1991)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

Spiace far presente di non poter dare informazioni circa strutture e nominativi di personale dei servizi di sicurezza, trattandosi di notizie di vietata divulgazione.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 luglio 1991)

TANI, FONTANA Elio, IANNI. – *Al Ministro della sanità.* – Appreso dalla stampa che l'antica istituzione romana dell'ospedale pediatrico «La Scarpetta» è sul punto di essere destinata quale struttura per gli ex degenti di cui alla legge n. 180 del 1978, nonostante il parere contrario della USL RM1 e della I circoscrizione, organismi rappresentativi territoriali del centro storico di Roma, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda mettere in atto per evitare al territorio del centro storico di Roma di essere privato di una struttura sanitaria ben funzionante sia come ospedale pediatrico che in qualità di alta e specializzata assistenza ambulatoriale. Iniziativa tanto più grave laddove esiste un'altra struttura sul territorio della I circoscrizione che può essere lodevolmente utilizzata per l'assistenza degli ex ricoverati di cui alla legge n. 180 del 1978: l'istituto «Buon Pastore», tuttora scarsa-

mente e parzialmente utilizzato da associazioni femministe, e ubicato sul Lungotevere come «La Scarpetta».

(4-04704)

(10 aprile 1990)

RISPOSTA. - Sul problema segnalato con l'atto parlamentare cui si risponde, alla luce degli indispensabili elementi di valutazione acquisiti presso la competente regione Lazio, si è in grado di assicurare che l'attuale destinazione d'uso dei locali già sede dell'ex ospedale pediatrico «La Scarpetta», lungi dal risultare scelta affrettata e non motivata, è in realtà scaturita da graduali valutazioni progressivamente maturate ed assai ben ponderate.

Va ricordato, al riguardo, che nell'ambito della regione Lazio, con deliberazione n. 8841 del 18 ottobre 1989, è stato nominato commissario *ad acta*, proprio con il compito di favorire l'attivazione delle strutture alternative al ricovero dei malati psichici negli ospedali psichiatrici, il dottor Renato Piccione. Nell'intento di procedere quanto più speditamente possibile nell'assolvimento del proprio mandato, detto commissario ha provveduto fin dall'inizio ad un accurato censimento del patrimonio affidato all'unità sanitaria locale RM/1, effettuando numerosi sopralluoghi allo scopo di valutare in concreto le caratteristiche tecniche e le condizioni di idoneità all'uso dei varî immobili assegnati.

All'atto del sopralluogo (dicembre 1990) nell'edificio di piazza Castellani 23 - già sede dell'ospedale pediatrico «La Scarpetta» - operava un servizio di neuropsichiatria infantile, mentre alcune stanze erano rimaste adibite ad ambulatori pediatrici, ma va sottolineato che, a tutto il 29 dicembre 1990, non esisteva alcun progetto di utilizzazione o di ristrutturazione ad uso pediatrico di tale immobile, tanto che la competente unità sanitaria RM/1 ancora con delibera del 21 novembre 1989 ne aveva autorizzato l'utilizzazione di due locali per l'unità operativa anti-AIDS di secondo livello.

Questa era l'obiettiva situazione dell'immobile allorchè, attraverso i sopralluoghi e le rilevazioni effettuate, lo stesso commissario ritenne di potervi individuare il luogo adatto per la programmata e non più differibile istituzione della «comunità terapeutica», avendo anche la possibilità di revocare, avvalendosi dei propri poteri straordinari, detta delibera del 21 novembre 1989 dell'USL RM/1, alla quale - comunque - non era stata data ancora attuazione.

In questo senso, dopo aver acquisito il necessario, preventivo parere favorevole dell'assessorato alla sanità della regione Lazio e quello del servizio igiene pubblica della stessa unità sanitaria locale RM/1, il commissario dottor Piccione deliberò il progetto per l'istituzione della «comunità terapeutica» presso i locali dell'ex ospedale pediatrico «La Scarpetta», senza evitare, peraltro, di farsi carico delle attività sanitarie già in corso - come detto - presso una parte dell'edificio.

A questo scopo veniva previsto che:

l'attività del servizio di neuropsichiatria infantile proseguisse regolarmente nello stesso stabile, con il solo spostamento al piano

inferiore, avvalendosi di un altro ingresso, separato da quello della «comunità terapeutica», e di spazi addirittura allargati con l'annessione di nuovi locali contigui di altro immobile prospiciente via della Botticella;

l'attività ambulatoriale pediatrica venisse dislocata presso l'ospedale «Nuovo Regina Margherita», fra l'altro già sede di *day hospital* pediatrico, diretto da un primario che era anche in precedenza responsabile di tale attività.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(17 luglio 1991)

ZITO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di Palmi, nel corso dell'audizione dei magistrati calabresi da parte del Consiglio superiore della magistratura, avrebbe fatto - secondo la stampa - affermazioni gravissime a proposito di alcuni carabinieri in servizio nella Piana di Gioia Tauro, uno dei quali circolerebbe da tempo indisturbato a bordo di un auto rubata, mentre un altro avrebbe favorito la parente di un *boss* locale e un terzo tollererebbe l'abusivismo nel territorio demaniale;

che, secondo voci raccolte a livello locale, la procura della Repubblica di Palmi affiderebbe le indagini giudiziarie a carabinieri di altre compagnie, non fidandosi evidentemente di quelli di Gioia Tauro, tra i quali, sempre secondo voci locali, non mancherebbero elementi addirittura collegati con le cosche locali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il comando generale dei carabinieri e lo stesso Ministro della difesa abbiano avviato per accertare la fondatezza di denunce e voci così gravi e così sconvolgenti, e quali misure, che non potrebbero che essere severissime, si intenda prendere nel caso venisse dimostrata la reale sussistenza dei fatti sopraddetti.

(4-05663)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. - Risulta che il carabiniere Giovanni Carbonaro, in congedo dal 23 maggio 1990, già denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione aggravata di un'autovettura, il 28 febbraio 1991 fu condannato ad anni due di reclusione e lire 8 milioni di multa - pena condonata - dal pretore di Cinquefrondi.

Il brigadiere Antonio Marino, assassinato in Bovalino (Reggio Calabria) il 9 settembre 1990, dovette rispondere al procuratore della Repubblica di Palmi dottor Cordova circa il mancato intervento dell'Arma in ordine alla costruzione abusiva di un immobile, già sequestrato dalla polizia municipale in data antecedente la richiesta di chiarimenti del magistrato. L'episodio non ha avuto sviluppi giudiziari.

Circa il sottufficiale che «avrebbe favorito la parente di un boss», l'Arma ha riferito alla competente autorità giudiziaria; il relativo procedimento è coperto dal segreto istruttorio.

L'affermazione secondo cui «la procura di Palmi affiderebbe le indagini giudiziarie a carabinieri di altre compagnie» è infondata; il dottor Cordova, infatti, ha incaricato il comandante della compagnia di Taurianova di due indagini che riguardano Gioia Tauro soltanto in relazione alla complessità delle stesse e per la particolare e personale considerazione che ha nei confronti dell'ufficiale.

In relazione a quanto esposto, ogni eventuale iniziativa del Ministro della difesa si appalesa superata.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 luglio 1991)